



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. **230** del **20/05/2014**

OGGETTO: DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALL'ABROGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE E PROROGATIO DELLA DIRIGENZA

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **venti** del mese di **maggio** alle ore **9,30** nella Residenza Municipale della città di Fano, convocata su invito del Sindaco, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1) AGUZZI STEFANO	<i>SINDACO</i>	Presente
2) CUCUZZA MARIA ANTONIA RITA	<i>VICE SINDACO</i>	Presente
3) FALCIONI MAURO	<i>ASSESSORE ANZIANO</i>	Presente
4) ANTOGNOZZI SIMONE	<i>ASSESSORE</i>	Presente
5) DELVECCHIO DAVIDE	<i>ASSESSORE</i>	Presente
6) LOMARTIRE GIANLUCA	<i>ASSESSORE</i>	Presente
7) MANCINELLI FRANCO	<i>ASSESSORE</i>	Presente
8) SANTORELLI ALBERTO	<i>ASSESSORE</i>	Assente
9) SERFILIPPI LUCA	<i>ASSESSORE</i>	Assente
10) SILVESTRI MICHELE	<i>ASSESSORE</i>	Assente

Assenti: **3**

Presenti: **7**

Assume la Presidenza il Sig. **AGUZZI STEFANO**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale **RENZI ANTONIETTA**

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA integralmente la propria precedente deliberazione n.211 del 22/05/2012;

DATO ATTO che permangono ancora nell'ordinamento giuridico relativo all'accesso alla dirigenza dell'ente le disposizioni di cui all'art.4-ter, comma n.13, del D.L.n.16/2012 come da legge di conversione del c.d. "decreto fiscale" (art.19 del D.Lgs.n.165/2001) conformemente al diritto vivente elaborato dalla giurisprudenza costituzionale, che considera l'accesso ai relativi ruoli d'organico stabilmente definiti secondo il modello concorsuale ex art.97 della Costituzione;

RILEVATO che le percentuali individuate dalla disposizione di legge sopra richiamata non hanno subito modifiche ampliative come auspicato da questa amministrazione; tali ipotesi normativa è stata più volte oggetto di dibattito politico-istituzionale presso la Giunta per cui si è richiesto alla direzione generale ed servizio personale di soprassedere con la copertura dei relativi posti; dato atto che il progetto di riforma della dirigenza pubblica avanzato dal Governo in data 30/04/2014 non contiene indirizzi relativi alla modifica delle percentuali di cui all'art.19, comma n.6, del D.Lgs.n.165/2001 come precisato da S.E. Il Ministro per la Funzione Pubblica in sede di conferenza stampa;

RITENUTO che, in relazione all'abrogazione della figura del Direttore Generale nei comuni con popolazione inferiore a n.100.000 abitanti, sia necessario al fine di garantire la necessaria continuità della funzioni, adottare alcune cautele ordinamentali per garantire l'ordinato dispiegarsi dell'attività amministrativa e della gestione del personale; il limite di popolazione in questione è stato elevato da 15.000 a 100.000 abitanti dall'art. 2, comma 176, lettera d) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), successivamente modificato dal d.l. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42. Tale assetto è rimasto tutt'ora immutato nonostante il dibattito intercorso in materia volto a diminuire tale soglia (50.0000 abitanti nella proposta Del Rio mai accolta in sede legislativa);

RITENUTO di dover garantire il buon andamento degli uffici e servizi nel più rigoroso rispetto del principio democratico afferente il passaggio elettorale amministrativo;

ATTESTATA ai sensi dell'art.147bis del D.L.gs.n.267/2000 la regolarità e la correttezza amministrativa della presente deliberazione dando atto che la stessa non comporta riflessi diretti - indiretti sulla situazione finanziaria ovvero patrimoniale dell'ente;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Vista la L.n.241/1990;

Visto il D.Lgs.n.267/2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento d'organizzazione;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000;

» Dirigente responsabile (Dott.Celani): in data 16 maggio 2014, favorevole;

» Rag.Capo (Dott.ssa Mantoni): in data 16 maggio 2014, non dovuto;

DELIBERA

1. di stabilire, nelle more dell'approvazione del nuovo Regolamento d'Organizzazione e relativo ordinamento dell'ente da parte del Sindaco e della Giunta Comunale che si insedierà per effetto della scadenza elettorale del 25/05/2014 (con eventuale ballottaggio 8/06/2014), che le prerogative ed i poteri riconosciuti al Direttore Generale dai regolamenti, dai provvedimenti sindacali e dalle delibere dell'ente, sono esercitati dal dirigente del Gabinetto del Sindaco (inclusa la gestione del relativo personale e connessi uffici e servizi); non rientra in tale devoluzione di competenze la delega sindacale inerente le prerogative di cui all'art.39, comma n.3, ed art.27 comma n.2, dello Statuto Comunale in materia di rappresentanza legale in giudizio; di precisare che, in ragione dell'abrogazione *ope legis* della figura del Direttore Generale nei comuni con popolazione inferiore a n.100.000 abitanti non si applica il regime di prorogatio di cui al punto n.11; l'incarico di Direttore Generale scade, pertanto, con la proclamazione del nuovo sindaco;
 2. di stabilire, a salvaguardia del principio di buon andamento correlato alla continuità di gestione, che la dirigenza relativa al "Gabinetto del Sindaco" ed al settore "Servizi Sociali" sarà ricoperta *ad interim* da un dirigente a tempo indeterminato dell'ente con incarico attribuito prima della proclamazione del nuovo Sindaco rendendosi possibile, in tal modo, il regime di *prorogatio* di cui al successivo punto n.12 senza pregiudizio per le decisioni che saranno assunte in materia dal nuovo Sindaco e dalla nuova Giunta Comunale;
 3. di stabilire che il periodo di *prorogatio* relativamente a tutti gli incarichi dirigenziali (sia relativi ai dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che determinato) è pari a massimo n.45 giorni applicando, secondo il criterio dell'*analogia legis*, l'art.2 del D.L.n.293/1994 con decorrenza dal giorno della proclamazione del nuovo Sindaco; a tal fine si considerano provvedimenti/atti di straordinaria amministrazione non sottoscrivibili dai dirigenti nel periodo di *prorogatio* i seguenti:
 - la stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato;
 - l'assunzione di determine di spesa a contrattare per la fornitura di beni e servizi superiori alle soglie comunitarie di affidamento;
 - l'assunzione di determine di spesa a contrattare in materia di LL.PP. superiori ad euro 200.000,00;
 - la stipula di contratti per la fornitura di beni o servizi aventi durata superiore a n.3 anni;
- di stabilire che quanto sopra deliberato assume valore di disposizione transitoria afferente il Regolamento d'Organizzazione di cui alla delibera di Giunta n.411/2011 e s.m.i.;
- di dichiarare il presente provvedimento deliberativo, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma n.4, del D.Lgs.n.267/2000.

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Sindaco
Aguzzi Stefano
F.to digitalmente

Il Segretario Generale
Renzi Antonietta
F.to digitalmente

La presente deliberazione di Giunta N. **230** del **20/05/2014** sarà pubblicata all'Albo Pretorio e contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

Fano, li 21/05/2014

L'incaricato dell'ufficio segreteria
FERRARI VALENTINA
